



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bolzano Apothekerkammer der Provinz Bozen

Via Macello – Schlachthofstraße 57 | I-39100 Bolzano - Bozen (BZ)
Tel. +39 0471 974058 | Fax +39 0471 327952
Web: www.ordinefarmacisti.bz.it
E-mail: info@ordinefarmacisti.bz.it | PEC: ordinefarmacistibz@pec.fofi.it
Cod. Fisc. – Steuer Nr. 80006600219

Bolzano/Bozen, 31/03/2022

CIRCOLARE N. 19/2022

A tutti gli Iscritti

RUNDSCHREIBEN NR. 19/2022

An alle Eingeschriebene

Per opportuna conoscenza si invia un riassunto nonché le precisazioni relative all'**OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO ai sensi della normativa vigente (D.L. 172/2021, DPCM 04/02/2022 e D.L. 24/2022)**

In riferimento alla Circolare della Fofi n. 13362/2021 si ricorda che **il ciclo vaccinale per le professioni sanitarie risulta assolto con data 15/12/2021 solo dopo l'avvenuta dose di richiamo (booster)**.

Chi non adempie all'obbligo vaccinale sarà sospeso dall'esercizio della professione da parte dell'Ordine con relativa annotazione sull'Albo professionale.

Circolare FOFI 13362 del 2021:

- ✓ è chiarito che **tutti gli iscritti all'albo sono soggetti ad obbligo vaccinale**;
- ✓ è precisato che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per essere considerati idonei all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- ✓ l'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta la sospensione dall'esercizio della professione;
- ✓ la competenza sull'accertamento dell'adempimento del predetto obbligo – in precedenza spettante alle ASL – è attribuita agli Ordini territoriali.

L'articolo 1, comma 1, lett. a), inserisce l'art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale) nel D.L. n. 44/2021 precisa che l'obbligo vaccinale per i soggetti per i quali è previsto, si adempie non solo con il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose), ma anche, dal 15 dicembre 2021, **con la somministrazione della dose di richiamo**.

Circolare FOFI 13421 del 2021:

- ✓ il Ministero rende noto che **la somministrazione della dose di richiamo (booster)** a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno **quattro mesi (120 giorni)** dal completamento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un' infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni).

Circolare FOFI 13519 del 2022:

- ✓ DPCM 4.2.2022 - dal 7 febbraio 2022 (data di efficacia del DPCM 4.2.2022), **le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale**. Entro venti giorni dalla predetta data (quindi entro il 27 febbraio p.v.), le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono rimesse in modalità digitale ai sensi del DPCM in esame, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso

tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

Circolare FOFI 13603 del 2022:

- ✓ **estensione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31 dicembre 2022;**
- ✓ la sospensione, nei confronti del sanitario inadempiente, è efficace non oltre il 31 dicembre 2022;
- ✓ in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, **su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita** in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute; la sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento (pertanto, in base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all'Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l'intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione);
- ✓ **l'adempimento dell'obbligo vaccinale resta requisito ai fini dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2022;**

Circolare FOFI 13610 del 2022:

- ✓ **di somministrazione della dose di richiamo:** in relazione alle riferite incertezze sull'individuazione dei termini di decorrenza dell'obbligo di somministrazione della dose di richiamo, si conferma che **i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo**";
- ✓ **obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2:** il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (**90 giorni**) indicata nelle circolari menzionate (dalla data del test diagnostico positivo);
- ✓ **obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose:** il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (**90 giorni**) indicata nelle circolari menzionate (dalla data del test diagnostico positivo);
- ✓ **obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario:** Nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, non viene meno la condizione di soggetti inadempienti in capo a coloro che non hanno assolto all'obbligo decorsi **120 giorni** dalla data del test diagnostico positivo.

Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgere

Cordiali saluti - Mit freundlichen Grüßen

Il Presidente - Der Präsident
Dr. Maximin Liebl



Il Segretario – Der Sekretär
Dr. Stefano Battisti



Rs./circ. 19/2022



Roma, 1/12/2021

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202100011953/A.G.
Oggetto: DECRETO-LEGGE 172/2021- Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (*Decreto Super Green Pass*).

Circolare n. 13362
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Publicato in Gazzetta il D.L. 172/2021.

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. ([GU Serie Generale n. 282 del 26-11-2021](#)).

Il 26 novembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto-legge 172/2021](#), in vigore dal 27 novembre u.s., del quale si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse.

1. INTRODUZIONE

In via preliminare, si segnala che il decreto-legge in oggetto, sostituendo l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021), introduce in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie le seguenti novità:

- da un punto di vista soggettivo, è chiarito che tutti gli iscritti all'albo sono soggetti ad obbligo vaccinale;
- da un punto di vista oggettivo, è precisato che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per essere considerati idonei all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa;

- l'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta la sospensione dall'esercizio della professione;
- la competenza sull'accertamento dell'adempimento del predetto obbligo – in precedenza spettante alle ASL – è attribuita agli Ordini territoriali.

2. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. A)

L'articolo 1, comma 1, lett. a), inserisce l'art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale) nel D.L. n. 44/2021. Quest'ultimo precisa che l'obbligo vaccinale per i soggetti per i quali è previsto si adempie non solo con il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose), ma anche, dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della dose di richiamo.

3. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B)

Viene sostituito interamente l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito con modificazioni, dalla L. 76/2021), con un nuovo articolo 4 composto di dieci commi che di seguito si illustrano per gli aspetti di interesse.

3.1. Misure di interesse per il farmacista: obbligo vaccinale

Si chiarisce che tutti i professionisti sanitari – a prescindere dal contesto in cui esercitano la professione – sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione, comprensiva, a decorrere dal 15 dicembre prossimo, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (art. 4, comma 1, DL 44/2021 e s.m.i.).

La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Si specifica, in modo definitivo ed inequivocabile, che la vaccinazione è un requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative (art. 4, comma 1, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

Non sussiste l'obbligo di vaccinazione in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, **attestate dal medico di medicina generale**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita (art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

L'unico soggetto competente ad attestare la sussistenza di condizioni cliniche documentate, a fronte delle quali sia accertato il pericolo per la salute, è il medico di medicina generale e l'Ordine dovrà solo verificare che il certificato di esenzione

provenza da un medico di medicina generale, senza effettuare alcuna valutazione sanitaria di merito.

Il comma 8 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. definisce le condizioni alle quali i professionisti che non possono sottoporsi, anche temporaneamente, a vaccinazione, potranno svolgere la loro attività libero-professionale. Al fine di contenere il rischio di contagio, è obbligatorio osservare le misure di prevenzione igienico-sanitarie definite con lo specifico decreto che sarà adottato entro il 15 dicembre 2021 dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.

3.2. Adempimenti ordini e procedura amministrativa

L'Ordine competente ad accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale è quello presso il quale è iscritto il professionista (art. 4, comma 3 e 4, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

La Federazione, in collaborazione con le altre Federazioni delle professioni sanitarie e il Ministero della salute, sta realizzando tutti gli adeguamenti tecnico-informatici necessari affinché i codici fiscali degli iscritti agli Ordini territoriali presenti nell'Albo Unico Nazionale siano verificati attraverso la Piattaforma nazionale *digital green certificate*, in modo automatico e con cadenza quotidiana, per accertare la sussistenza di uno stato di vaccinazione valido o non valido. Non appena sarà definita a livello informatico e tecnico la procedura di verifica tramite i codici fiscali degli iscritti, la Federazione avrà cura di fornire, con apposita circolare, tempestive indicazioni operative da seguire nell'attività ordinistica.

Ai fini di tale verifica automatizzata per il tramite dell'Albo Unico nazionale, gli Ordini territoriali dovranno nominare la Federazione responsabile del trattamento per le predette attività. Il DPO della Federazione è a disposizione dei DPO degli Ordini territoriali per la definizione di tale nomina, nonché per gli adempimenti correlati. E', infatti, in via di predisposizione una lettera-tipo di nomina che dovrà essere sottoscritta digitalmente dagli Ordini e dalla Federazione.

Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (effettuazione di 1° e 2° dose), **l'Ordine invita l'iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la certificazione comprovante la vaccinazione o l'esenzione dalla stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall'invito.** In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Nell'invito ad adempiere, l'Ordine dovrà richiedere all'interessato anche i dati del datore di lavoro. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice deontologico del farmacista, costituisce preciso dovere deontologico per tutti gli iscritti all'albo, comunicare all'Ordine di riferimento ogni variazione dei dati

relativi “*all’esercizio professionale ai fini del corretto svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente*”.

Decorso il predetto termine di cinque giorni, **qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche limitatamente alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla scrivente Federazione e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.**

L’inosservanza dei predetti obblighi di comunicazione configura una grave violazione della normativa vigente che comporta, ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i., l’attivazione della procedura di scioglimento del Consiglio direttivo dell’Ordine.

Anche se la disposizione non prevede espressamente un obbligo di comunicazione dell’atto di accertamento all’interessato si ritiene che lo stesso sia implicito.

3.3. Sospensione

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle predette verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio della professione sanitarie e deve essere tempestivamente annotato nell’Albo professionale.

Si ricorda che, con nota del 15 novembre 2021, il Dicastero ha chiarito che “*nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato l’assolvimento dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4*” (cfr. [circolare n. 13331 del 16.11.2021](#) e [circolare federale 13337 del 22.11.2021](#)).

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022. **Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato** (art. 4, comma 5, DL 44/2021 e s.m.i.).

Alla Federazione sono giunte segnalazioni riguardanti diffide legali che richiedono la reintegrazione di iscritti sospesi a seguito di atti di accertamento adottati dalle competenti ASL in costanza della previgente normativa.

In proposito, si evidenzia che, ad avviso della scrivente, le predette sospensioni restano efficaci fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre p.v..

Pertanto, si suggerisce agli Ordini territoriali di comunicare ai propri iscritti sospesi che, a decorrere dal 27 novembre u.s., la competenza in materia di accertamento è in capo all'Ordine e, pertanto, eventuali modifiche dello status vaccinale dovranno essere comunicate all'Ordine stesso.

3.4. Demansionamento

Per i professionisti inadempienti non è più prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Per i **soggetti esenti dalla vaccinazione** per accertato pericolo per la salute, in reazione alle condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, è invece previsto il **demansionamento**. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, come da ultimo modificato, infatti, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita *“il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”*. (art. 4, comma 7, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

3.5. Iscrizione all'Ordine

Il comma 6 del nuovo art. 4 del D.L. 44/2021 prevede che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito ai fini dell'iscrizione fino al 15 giugno 2022.

La Federazione, unitamente alle altre Federazioni delle professioni sanitarie, ha chiesto alcuni chiarimenti al Ministero della salute per comprendere se l'Ordine debba richiedere, in sede di iscrizione, la certificazione di avvenuta vaccinazione o di esenzione dalla stessa ovvero se sia possibile procedere anche per gli iscrivendi ad un'interrogazione della Piattaforma nazionale *digital green certificate*.

4. ARTICOLO 2

L'articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Tale articolo non riguarda il personale non iscritto all'albo professionale che opera nelle farmacie e nelle parafarmacie: pertanto, quest'ultimo non è soggetto ad obbligo vaccinale.

5. ARTICOLO 3

L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici mesi **a nove mesi** la durata di validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 (o

dall'eventuale dose unica prevista) e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

6. ARTICOLO 4

L'articolo 4 introduce modifiche al D.L. 52/2021, a decorrere dal 6 dicembre 2021, estendendo l'obbligo del Green Pass ad alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva e servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

7. ARTICOLO 5

L'articolo 5 modifica l'articolo 9-bis del predetto D.L. 52/2021, stabilendo che dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione i limiti e le sospensioni relativi alla fruizione dei servizi, allo svolgimento delle attività e agli spostamenti, sono rimossi per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (*Green Pass rafforzato*). Per tali soggetti trovano, dunque, applicazione le regole stabilite per tali servizi nella zona bianca.

8. ARTICOLO 6

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali se si fosse in zona gialla sarebbero previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di *Green Pass rafforzato*, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

9. ARTICOLO 7

È disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture.

10. ARTICOLO 8

L'articolo 8 promuove campagne di informazione.

Poiché sono in corso interlocuzioni sia con il Ministero vigilante che con le altre Federazioni delle professioni sanitarie, si fa riserva di fornire aggiornamenti in merito alle indicazioni fornite non appena possibile.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 28/12/2021

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202100013579/A.G.
Oggetto: Ministero salute– Aggiornamento indicazioni intervallo temporale della dose booster.

Circolare n. 13421

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Ministero della Salute:
aggiornamento delle indicazioni sull'intervallo temporale della dose booster.
L'effettiva data di attuazione della nuova tempistica
sarà decisa dal Commissario Figliuolo***

Si fa seguito alle circolare federale n. [13343 del 24.11.2021](#) per trasmettere la circolare del Ministero della Salute [0059207-24/12/2021-DGPRES-DGPRES-P](#) con l'aggiornamento delle indicazioni sull'intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Alla luce delle attuali evidenze sull'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante, il Ministero rende noto che la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un' infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni).

Confermata inoltre, l'assoluta priorità di mettere in massima protezione con tempestività sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (trapiantati e immunocompromessi), sia i soggetti più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, nonché tutti coloro per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione che non hanno ancora ricevuto la dose booster nei tempi previsti.

Come espressamente precisato dal Ministero nella circolare in oggetto, il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale, **indicherà la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto.**

Secondo quanto appreso da notizie di stampa, il nuovo intervallo dovrebbe applicarsi dal 10 gennaio 2022.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 10/02/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200002485/A.G.
Oggetto: DPCM 4.2.2022 Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Circolare n. 13519

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Specifiche tecniche certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Riferimenti: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022 *Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.* (GU n. 31 del 7-2-2022)

Si segnala che con [DPCM 4 febbraio 2022](#) - in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (cfr circolare federale [n. 13158 dell'11.8.2021](#)) - sono state individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione alla vaccinazione, al fine di consentirne la verifica digitale e assicurare contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

Dati riportati nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC (Art. 3)

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:

- a) cognome e nome;
- b) data di nascita;

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:

- d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;
- e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»;
- f) la data di inizio validità della certificazione;
- g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista;
- h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione;
- i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS;
- j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), riportante i dati sopra indicati e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, secondo le modalità riportate nell'Allegato C del decreto.

Come precisato anche nell'art. 5 del decreto, le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono quindi riportate nella certificazione digitale, al fine di garantire che il soggetto deputato al controllo della certificazione digitale di esenzione non venga a conoscenza della condizione di salute alla base della quale è stata emessa la certificazione di esenzione.

Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 (Art. 5)

La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e genera le medesime certificazioni di esenzione secondo le regole e le modalità descritte nell'Allegato B del decreto.

Il Sistema TS è alimentato dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta dell'assistito, nonché dai seguenti medici operativi nella campagna di vaccinazione anti-COVID-19:

- a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali;
- b) medici USMAF e medici SASN.

Dal 7 febbraio 2022 (data di efficacia del DPCM 4.2.2022), le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data (quindi entro il 27 febbraio p.v.), le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono rimesse in modalità digitale ai sensi del DPCM in esame, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.

La generazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la

controindicazioni in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute (cfr circolare federale n. [13479 del 26.1.2022](#)) ed eventuali successivi aggiornamenti.

Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 non sono riportate nella certificazione digitale, ma sono indicate in fase di alimentazione del Sistema TS dai soggetti sopra indicati per finalità epidemiologiche e di monitoraggio sulla correttezza, veridicità e congruità dei dati.

Qualora uno dei medici sopra accerti il venire meno della specifica condizione clinica, riportata sul documento rilasciato all'assistito, che ha giustificato il rilascio di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 ancora in corso di validità, ne dispone la revoca tramite apposita funzione del Sistema TS, inserendo la data di fine validità e la relativa motivazione.

La revoca della certificazione di esenzione è generata dalla Piattaforma nazionale-DGC secondo le modalità descritte all'art. 8, commi 5 e 6, del DPCM 17 giugno 2021 (cfr circolari federali [n. 13068 del 22.6.2021](#) e n. [13408 del 23.12.2021](#)) e nei casi ivi previsti.

Messa a disposizione dei dati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 al fascicolo sanitario elettronico (Art. 8)

L'INI, attraverso l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC, secondo le modalità descritte nell'Allegato B del decreto del DPCM del 17 giugno 2021, garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 da gestire.

Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC (Art. 9)

Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, generate ai sensi dell'art. 5, sono messe a disposizione degli interessati attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:

- a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
- b) Fascicolo sanitario elettronico;
- c) App Immuni;
- d) App IO;
- e) Sistema TS, per il tramite dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera e) del decreto del DPCM 17 giugno (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti, laboratori pubblici e privati accreditati e altri medici, professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema tessera sanitaria), nonché dei medici cui all'art. 5, comma 2, del DPCM in oggetto sopra indicati.

Le modalità di accesso alle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.

Tutti gli strumenti digitali sopra indicati permettono all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell'Allegato E e nell'Allegato C del DPCM17 giugno 2021.

L'esercente la responsabilità genitoriale sull'assistito minore di età, nel momento in cui la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 relativa al minore è generata e visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite nell'Allegato E e nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, riceve un codice univoco ai dati di contatto indicati in occasione della richiesta della certificazione di esenzione.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC e del rispetto dell'obbligo vaccinale (Art. 10)

La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è effettuata con le stesse modalità per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'intestatario della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

In caso di possesso di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validità, le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale effettuate con le modalità automatizzate forniscono il medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione.

Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 (Art. 11)

Nelle farmacie e nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 105/2021 convertito in L. 126/2021 per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti, l'esecuzione di tali test è effettuata, solo su richiesta dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva verifica, tramite il Sistema TS, della validità della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato unitamente al relativo CUEV.

A tal fine il Sistema TS rende disponibile le funzionalità di interrogazione puntuale per la verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione esibita dall'interessato. Tutti i soggetti preposti alla verifica di sussistenza e validità della certificazione di esenzione devono essere appositamente autorizzati dal titolare della farmacia o dal responsabile della struttura sanitaria, nella qualità di titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare tale funzionalità esclusivamente per le suddette finalità di verifica.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 (Art. 12

Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla società Sogei S.p.a e la predetta società Sogei S.p.a. per la medesima infrastruttura.

Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC anche per le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei S.p.a. quali responsabili del trattamento dei dati.

Il medesimo Dicastero designa la società PagoPA S.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite l'app IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 25/03/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200004406/A.G.
Oggetto: D.L. 24/2022 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19

Circolare n. 13603
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge con le misure
per il superamento della fase emergenziale.*

Riferimenti: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.* ([GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022](#)).

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto-legge 24/2022](#) che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Si segnalano le seguenti disposizioni di interesse in vigore dal 25 marzo 2022.

Obblighi vaccinali (art. 8)

Il decreto, all'art. 8, apporta le seguenti modificazioni all'art. 4 del D.L. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 76/2021 e successivamente modificato con D.L. 172/2021, in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie:

- estensione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31 dicembre 2022;
- la sospensione, nei confronti del sanitario inadempiente, è efficace non oltre il 31 dicembre 2022;

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

- in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute; la sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento (pertanto, in base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all'Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l'intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione);
- l'adempimento dell'obbligo vaccinale resta requisito ai fini dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2022;
- fermo restando, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater del D.L. 44/2021, gli ultracinquantenni, fino al 30 aprile, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

In relazione alle nuove disposizioni sulla cessazione temporanea della sospensione a seguito della guarigione dal COVID-19, la Federazione si riserva di fornire, con successiva nota, adeguati strumenti di supporto amministrativo ai fini dell'implementazione della nuova procedura.

Con una modifica all'art. 4-bis del D.L. 44/2021, anche l'obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie è esteso fino al 31 dicembre 2022.

Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (Art. 1)

Allo scopo di adeguare all'evoluzione il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile - ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale).

Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza (art. 2)

A decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Il direttore dell'Unità è nominato con DPCM e agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità è soppressa e il Ministero della Salute

subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unità per l'emergenza COVID-19.

Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della Salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza (art. 3)

Con una modifica al D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021 (c.d. "Decreto Riaperture"), è stato previsto, tra l'altro, che il Ministro della Salute, con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Isolamento e autosorveglianza (art. 4)

Con l'introduzione dell'articolo 10-ter nel D.L. 52/2021 sopra richiamato, è stato disposto che a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della Salute sono definite le modalità attuative. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati. In quest'ultimo caso la trasmissione con modalità anche elettroniche al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Si rammenta, in ogni caso, che ai farmacisti, agli operatori delle farmacie e ai dipendenti delle parafarmacie non si applica la misura della quarantena precauzionale di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del D.L. 19/2020. Tali lavoratori, ancorché sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività lavorativa solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 (art. 14 D.L. 18/2020, convertito da L. 27/2020- cfr. circolare federale n. 12215 del 06.05.2020).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)

Viene reiterato fino al 30 aprile p.v. l'obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli

aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Graduale eliminazione del green pass base (art. 6)

Con una serie di modifiche al D.L. 52/2021 sopra richiamato, è stato disposto che dal 1° al 30 aprile l'accesso ai servizi e alle attività elencati nel nuovo comma 1 dell'art. 9-bis (mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico ecc.) sarà consentito ai soggetti muniti di green pass base.

Dal 1° al 30 aprile l'accesso ai mezzi di trasporto quali autobus, aeromobili, navi e treni sarà consentito ai soggetti muniti di green pass base.

Anche l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022 sarà possibile con il green pass base.

Graduale eliminazione del green pass rafforzato (art. 7)

Con ulteriori modifiche al D.L. 52/2021 sopra richiamato è stato disposto che dal 1° al 30 aprile 2022, l'accesso ai servizi e alle attività elencati nel nuovo comma 1 dell'art. 9-bis.1 (piscine, palestre, convegni, congressi, centri culturali ecc.) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato.

Proroga termini previsti da disposizioni legislative correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 (art. 10)

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 i termini previsti nell'allegato A del decreto tra cui si evidenzia l'art. 12, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 relativo al trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario (cfr circolare federale n. [12215 del 6.5.2020](#)).

Sono prorogati fino al 30 giugno 2022 i termini di cui all'allegato B del decreto tra cui si evidenziano:

- l'art. 4, comma 7, del D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022 relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;
- l'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 che prevede la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato, è prorogato al 30 giugno 2022. Alla medesima data viene prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili (cfr circolare federale n. [12408 del 23.7.2020](#)).

* * *

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dr. Maurizio Pace)

(On. Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 30/03/2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200004557/A.G.
Oggetto: Adempimenti obbligo vaccinale – ulteriori chiarimenti del Ministero.

Circolare n. 13610

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Chiarimenti del Ministero della Salute su obbligo vaccinale.

Si fa seguito alla [circolare federale n. 13603 del 25 marzo u.s.](#), per segnalare che, con [nota del 29.3.2022](#), il Ministero della Salute ha fornito riscontro ad ulteriori quesiti posti con la lettera del 26 febbraio 2022, con la quale le Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie hanno formulato richiesta di indicazioni, termini e modalità per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 da parte dei professionisti sanitari.

Nel rinviare ad una attenta lettura della nota ministeriale, si evidenziano in sintesi le seguenti precisazioni.

1) Termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione della dose di richiamo

Il Ministero, facendo riferimento alla [circolare ministeriale n. 59207-24/12/2021-DGP](#)RE cui rinvia l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021, ai sensi del quale le vaccinazioni devono essere eseguite nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute, chiarisce quanto segue: “ *In relazione alle riferite incertezze sull'individuazione dei termini di decorrenza dell'obbligo di somministrazione della dose di richiamo, si conferma che i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120*

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo”.

2) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2

Sul punto il Dicastero segnala che l’Ufficio Legislativo ha confermato che *“per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose).*

In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desidera può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRES, prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRES e prot. n.40711-09/09/2021-DGPRES).

Pertanto, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.

3) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose

Il Ministero della salute chiarisce altresì che *“Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRES e prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRES).*

In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione.”

Anche in questo caso, da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.

Pertanto, sia nell’ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato che in quella del professionista che contragga il COVID-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, **il sanitario è**

inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall'infezione.

4) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario

Nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all'obbligo decorsi **120 giorni** dalla data del test diagnostico positivo.

Riassumendo, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni non può ritenersi esigibile:

- per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l'infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.

L'Ordine competente, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all'obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni, secondo l'indicazione sopra riportata).

Si tratta di un'ipotesi in cui il termine di 20 giorni per la richiesta di prenotazione della vaccinazione può essere differito, per misure di cautela sanitaria connessa all'infezione, in relazione alla prima data utile per la somministrazione della dose.

In aggiunta all'ipotesi sopra descritta, connessa ad una situazione soggettiva del sanitario, nel caso in cui l'interessato dimostri che il ritardo nella somministrazione del richiamo o della dose non sia allo stesso imputabile - poiché riferibile a variabili oggettive ed esterne, come ad es. l'organizzazione dei servizi vaccinali - l'Ordine potrà valutare eccezionalmente di soprassedere all'adozione del provvedimento di sospensione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata.

Resta inteso che, una volta effettuata la vaccinazione, per evitare la sospensione, il professionista dovrà fornire all'Ordine, immediatamente e comunque non oltre 3 giorni, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Per i soggetti già sospesi, in quanto inadempienti, l'art. 8 comma 1, lett. b), n. 2) del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ha disposto, proprio ad integrazione del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che *“In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”*.

In base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all'Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l'intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione.

Per un supporto pratico agli Ordini coinvolti nell'adozione di numerosi e nuovi adempimenti, si rinvia alla documentazione amministrativa di supporto che sarà trasmessa con separata nota.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)